

Comunicazioni dalle Entrate. Dichiarazione integrativa precompilata per mettersi in regola

Compliance 2020 lancia in resta Lettere ai contribuenti. Per potenziali omissioni di redditi

DI GIULIANO MANDOLESI

L'agenzia delle entrate mette sotto torchio l'anno d'imposta 2020: trasmesse ai contribuenti che hanno potenzialmente omesso redditi migliaia di lettere di compliance.

In tilt la sezione "l'agenzia scrive" dell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate, funzionante a singhiozzo nella giornata di ieri ed il cui accesso è indispensabile per la verifica analitica dei dati alla base delle segnalazioni dell'ammirazione.

Nelle comunicazioni evidenziate ai soggetti interessati possibili anomalie riferire a redditi da lavoro, assimilati, da lavoro autonomo ed anche redditi derivanti da contratti di locazione non dichiarati con possibilità, previ-

sta solo per alcuni contribuenti, di regolarizzare la propria posizione trasmettendo una dichiarazione integrativa precompilata.

La gestione delle compliance. Le comunicazioni in commento sono trasmesse dall'Agenzia delle entrate (ai sensi dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) ai contribuenti per segnalare discrasie sulle dichiarazioni presentate (come l'omessa indicazione di redditi percepiti), invitandoli all'auto regolarizzazione attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa e corrispondendo le eventuali maggiori imposte emergenti con sanzioni ridotte. Nella lettera viene in maniera generica indicato il (o le tipologie di) reddito omesso e accedendo

invece al cassetto fiscale del contribuente nella specifica sezione "l'agenzia scrive" è possibile visionare il prospetto della comunicazione con il dettaglio dei dati in possesso dell'amministrazione finanziaria al fine di individuare con esattezza l'eventuale omissione.

Qualora vi sia effettivamente la presenza di un reddito omesso, sia nella comunicazione che nel prospetto è segnalata al contribuente la possibilità di regolarizzare la sua posizione mediante il ravvedimento operoso (art. 13 del D.lgs. n. 472/1997), presentando una dichiarazione integrativa e versando le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e la sanzione per infedele dichiarazione.

La sanzione da applicare è pari al 15% della maggiore imposta determinata (1/6 del 90% da infede-

le dichiarazione), percentuale che raddoppia in caso di canoni di locazione soggetti a cedolare secca parzialmente dichiarati (si arriva al 40% se vi è l'omissione totale dei canoni).

Qualora i dati in possesso dell'amministrazione si ritengano non corretti, è possibile fornire chiarimenti ed eventualmente documentazione probatoria utilizzato l'apposita sezione presente all'interno del Civas nell'area riservata del sito dell'agenzia delle entrate.

La precompilata integrativa. Il servizio, come indicato anche nei prospetti delle comunicazioni per l'adempimento spontaneo messi a disposizione sul cassetto fiscale degli interessati, è attualmente disponibile non per tutte le tipologie di contribuenti ma proba-

bilmente solo per le posizioni più semplici come i lavoratori dipendenti e pensionati.

In caso di non messa a disposizione della precompilata integrativa viene comunque fornito all'interessato un prospetto per compilare correttamente la dichiarazione recependo/integrando i redditi eventualmente omessi.

Data la complessità dell'utilizzo delle integrative, soprattutto quando la dichiarazione originaria errata è un 730 vincolando gli interessati ad un totale cambio di modello dichiarativo, l'autogestione da parte dei contribuenti resta comunque difficoltosa e riservata a coloro che hanno un minimo di dimestichezza con l'informatica, i modelli di dichiarazione ed il sistema fiscale in generale.

© Riproduzione riservata




CASSA DI PREVIDENZA DEI RAGIONIERI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

I TASSI DI INTERESSE «AFFOSSANO» LE IMPRESE MENTRE LE BANCHE «VOLANO»



ANDREA DE BERTOLDI
[FRATELLI D'ITALIA]
COMMISSIONE FINANZE,
CAMERA DEI DEPUTATI



MARCO GRIMALDI
[ALLEANZA VERDI SINISTRA]
COMMISSIONE BILANCIO,
CAMERA DEI DEPUTATI



ROBERTO PELLA
[FORZA ITALIA]
COMMISSIONE BILANCIO,
CAMERA DEI DEPUTATI



MARIO TURCO
[M5S] COMMISSIONE
FINANZE, SENATO DELLA
REPUBBLICA



PASQUA BORRACCI
COMMERCIALISTA E REVISORE
LEGALE ODCEC BARI



PAOLO LONGONI
CONSIGLIERE ISTITUTO NAZIONALE
ESPERTI CONTABILI

MODERATRICE: **Annamaria BELFORTE**

CI VEDIAMO LUNEDÌ 19 FEBBRAIO ORE 17:00

SULLE PAGINE FACEBOOK: ANC Associazione Nazionale Commercialisti • L'esperto contabile
• Previdenza TV • Ragionieri e Previdenza • Unione Commercialisti ed Esperti Contabili

SUI GRUPPI PRIVATI FACEBOOK: Ilcommerc@lista rivista • Cultura fiscale e... dintorni!!!

IN TV MARTEDÌ 20 FEBBRAIO
ore 21 TeleAmbiente
[Canale 244 Digitale Terrestre Nazionale,
Canale 18, Digitale Terrestre Lazio, Umbria]

IN TV MARTEDÌ 20 FEBBRAIO
ore 21 PrimaTv | **VENERDÌ 23 FEBBRAIO**
ore 15 PrimaTv | [Canale 68 Digitale
Terrestre Nazionale hbbtv (tasto rosso)]

IN TV GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO
ore 19:45 Canale Nazionale 254

IN TV SABATO 24 FEBBRAIO ore
21 Canale 181 del DTT in provincia di
Brescia, Cremona, Lodi e Sondrio. **Canale**
197 del DTT per la provincia di Bergamo

Detrazione spese sanitarie, per gli eredi vale la cassa

Le spese sanitarie pagate da un fondo non possono essere detratte nella dichiarazione (relativa all'anno precedente del pagamento) fatta dagli eredi per conto del de cuius. Per la detrazione vale il principio di "cassa". Se un fondo di assistenza sanitaria integrativa paga le spese sanitarie di un suo iscritto direttamente a una struttura sanitaria, nel caso in cui i contributi al fondo versati non siano deducibili dal reddito, l'iscritto potrà portare in detrazione le spese seguendo il principio "di cassa" nell'anno in cui sono state pagate alla struttura sanitaria.

L'Agenzia delle entrate chiarisce così la propria posizione con la risposta a interpello n. 43/2024. Le Entrate sono state interrogate dall'erede di una persona che era iscritta a un fondo di assistenza sanitaria, in relazione al quale i contributi versati non erano deducibili dal reddito complessivo. L'erede chiedeva se le spese sanitarie pagate l'anno dopo il decesso, possono essere portate in detrazione nella dichiarazione del de cuius relativa al periodo d'imposta in cui è avvenuta l'emissione della fattura e non in quello in cui è avvenuto il pagamento. Quindi, "se queste spese siano da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta presentata dagli eredi per conto del de cuius". Ciò non è possibile e l'Ade rispondendo fa riferimento prima alla circolare n. 14/E/2023 che chiariva che "gli oneri e le spese devono essere indicati, in linea di massima, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui sono stati sostenuti (secondo il principio di cassa)".

Poi alla circolare n. 167/E/2015 che stabilisce che la detrazione delle spese spetta anche nell'ipotesi in cui siano pagate direttamente alla struttura sanitaria da un fondo, in nome e per conto dell'iscritto. In conclusione l'Ade spiega "poiché i contributi versati al fondo non sono deducibili dal reddito complessivo, le spese sanitarie pagate dallo stesso sono detraibili in base al principio di "cassa" nell'anno del pagamento. Di conseguenza le spese non possono essere portate in detrazione nella dichiarazione presentata dagli eredi per conto del de cuius, relativa all'anno precedente il loro sostenimento".

Maria Mantero

© Riproduzione riservata